

Confederazione Italiana Agricoltori di Venezia

Tel. 041-5381999 Fax 041-5381819 E-mail ciavenezia@ciavenezia.it
www.ciavenezia.it



Febbraio 2019



finalmente neve!... antidoto alla siccità...

NOTIZIE FLASH



TELEFISCO 2019

Il 31 gennaio 2019 si è svolto **Telefisco**, il consueto incontro annuale tra la stampa specializzata e l'Agenzia delle Entrate, sempre molto atteso dagli operatori in quanto sede di chiarimenti da parte dell'amministrazione finanziaria.

Quest'anno ha registrato il **record di 167 sedi**, decine di migliaia di partecipanti nelle sedi e attraverso i collegamenti in streaming - da parte delle Entrate e della Guardia di Finanza. L'intervento a **Telefisco del direttore delle Entrate** è stato l'occasione per fare il punto sul primo mese di fatturazione elettronica obbligatoria: oltre cento milioni di fatture inviate, un milione e mezzo di operatori con un invio medio giornaliero negli ultimi giorni di 5 milioni e con picchi fino a 7 milioni.

Maggiore ha anche evidenziato gli importanti risultati registrati dalla compliance: *"Grazie all'adeguamento spontaneo abbiamo registrato un aumento di gettito del 45%"*. Nel corso di **Telefisco 2019** non si è parlato, ovviamente, solo di fattura elettronica, ma di tutti i temi resi attuali dall'ultima legge di Bilancio e dai provvedimenti dell'esecutivo in qualche modo collegati alla manovra: pace fiscale, bonus per gli investimenti delle imprese, flat tax e forfettari.

Riguardo la **fatturazione elettronica** sono stati forniti importanti chiarimenti. (segue a pag.2)

Sommario:

-Telefisco 2019

pag.1

-Scadenza del 28 Febbraio: Esterometro e non solo

pag.3

-Consultazione FE per i consumatori finali

pag.4

-Trasmissione telematica dei corrispettivi

pag.5

-Modelli dichiarativi 2019

pag.7

-Indici ISA 2019

pag. 8

-Modello IVA 2019

pag. 10

-Stretta su auto immatricolate all'estero

pag. 11

-Autoliquidazione Inail 2018/2019: Proroga

pag. 12

-Inps: Pensione di cittadinanza e Assegno sociale

pag. 13

Scadenario di febbraio

pag.16

(segue da pag.1) **Moratoria solo sul ritardo dell'emissione della fattura.** Il Dl 119/2018 prevede l'esclusione delle sanzioni (ex articolo 1 comma 6, terzo periodo del Dlgs 127/2015) per il primo semestre 2019 (contribuenti trimestrali), esteso, per i mensili al 30 settembre 2019, se la fattura elettronica è emessa:

- entro il termine di liquidazione relativa al momento di effettuazione dell'operazione,
- ovvero con riduzione al 20% delle sanzioni in caso di emissione della fattura elettronica in ritardo ma entro il termine di liquidazione successiva.

La norma non prevede riduzione delle sanzioni in caso di sfornamento del termine del pagamento, legato all'esigibilità dell'imposta. Dunque, l'unica sanzione che può essere ridotta al 20% è la sanzione ex art. 6 del Dlgs 471/97, relativa al ritardo nell'emissione della fattura elettronica. Al contrario, **l'irregolare liquidazione dell'imposta o l'omesso versamento non scampano dalla sanzione piena**, a meno del ricorso al ravvedimento operoso per sanare, con applicazione differenziata, la sanzione per il ritardo di emissione della fattura elettronica e la sanzione per l'omesso versamento.

In merito, la domanda formulata all'Agenzia riguardava la situazione seguente:

“-l'operazione è effettuata in data 21 febbraio 2019; il cedente emette la fattura il 13 aprile e fa partecipare l'Iva con la liquidazione del 16 aprile (quindi entro la seconda liquidazione successiva a quella di effettuazione dell'operazione).

In questa situazione ci si interrogava su quali sanzioni fossero riducibili. In particolare, nel caso in cui il cedente, non inserendo la fattura nella liquidazione di marzo, si trovasse nella situazione di aver omesso il versamento dell'Iva relativa all'operazione.” L'Agenzia, facendo espresso riferimento al richiamo fatto dal Dl 119/2018, ha risposto che l'unica sanzione riducibile al 20% è costituita dalla sanzione di cui all'art. 6 del Dlgs 471/97, vale a dire quella relativa al ritardo nell'emissione della fattura elettronica e non anche quella relativa alla irregolare liquidazione dell'imposta ovvero al relativo omesso versamento. Pertanto, nel caso di specie, il contribuente che emette la fattura entro la seconda liquidazione successiva all'effettuazione dell'operazione e versa in modo irregolare l'importo dovuto nella prima liquidazione si vedrà applicare in misura ridotta la violazione per il ritardo di fatturazione (tra il 90 e il 180% dell'imposta relativa all'operazione – art. 6 Dlgs 471/97) e **in misura intera quella dell'omesso versamento** (30% dell'imposta art. 13 del Dlgs 471/97).

Fatture estere. Per le fatture emesse nei confronti dei soggetti non residenti o non stabiliti, anche se identificati in Italia, è possibile provvedere con l'invio delle stesse allo Sdi con l'utilizzo del codice convenzionale “XXXXXXXX”. In questo caso, l'emittente dovrà poi recapitare la fattura (anche in modalità analogica) al cliente. L'Agenzia chiarisce che, in questo caso, **l'originale** da gestire e da conservare in elettronico è **solo quello inviato allo Sdi** e non anche la fattura analogica inviata al cliente.

Carburanti e identificativi veicolo. Chiarimenti arrivano anche sulla documentazione relativa al rifornimento di carburante. L'Agenzia ribadisce che tra gli elementi che devono essere obbligatoriamente indicati nella fattura elettronica che documenta l'acquisto del carburante **non è obbligatoria l'indicazione della targa o di altro estremo identificativo del veicolo.** Questi possono essere esposti nel campo “Altri Dati Gestionali”, ad esempio se il soggetto passivo ha bisogno di distinguere i veicoli posseduti perché soggetti a differente trattamento ai fini delle imposte.

Rifornimento effettuato fuori dall'orario di servizio del distributore. La rilevanza del costo, sia per l'Iva che per i redditi, è riconosciuta solo in presenza di fattura elettronica, anche nel caso in cui il pagamento sia avvenuto con uno strumento tracciabile, ma **se la macchina del self-service, non è in grado di leggere il Qr-code** di chi sta operando l'acquisto, il cessionario è tenuto a conservare le ricevute del pagamento. Si dovranno, poi, seguire le procedure di ciascun distributore del carburante, ad esempio fotografando lo scontrino e inviandolo tramite un'App che identifica il cliente. (segue a pag.3)

(segue da pag.2) Oltre alla fattura elettronica, uno degli argomenti su cui sono stati forniti più chiarimenti è stato il **regime forfettario**, dopo le modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018).

Passaggio al nuovo Regime forfettario. Una delle indicazioni più attese, riguarda l'ipotesi in cui un esercente attività di impresa abbia optato per la contabilità ordinaria nel 2017/2018, ma che ora in possesso dei requisiti di accesso per il regime forfettario. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che **gli esercenti attività d'impresa che hanno optato per la contabilità ordinaria possono accedere al regime forfettario a partire dal periodo d'imposta 2019 senza attendere il decorso del triennio previsto per gli esercizi delle opzioni Iva**. Inoltre, con risoluzione n. 64/2018 è stato precisato che il contribuente che, pur possedendo i requisiti previsti per l'applicazione del regime forfettario abbia optato per i regimi di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del DPR n. 600/1973, può passare al regime forfettario senza attendere il decorso di un triennio, anche qualora abbia scelto la particolare modalità di registrazione di cui al comma 5 del predetto articolo 18, in quanto trattasi di due regimi naturali dei contribuenti minori.

Partecipazioni in società. Per quanto riguarda invece il regime forfettario e il possesso di una partecipazione di controllo in una Srl che svolge attività riconducibile alla propria, è stato chiesto se questa condizione compromette il regime forfettario per l'anno 2019 se la partecipazione viene ceduta prima della fine del predetto anno o doveva essere **non posseduta già al 1° gennaio 2019**. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nessuna preclusione sussiste ad applicare il regime agevolativo nel caso in cui il contribuente, **nell'anno precedente a quello di applicazione del regime, provveda a rimuovere preventivamente le cause ostative**.

Sulla stessa linea la successiva risposta che ha chiarito che se un contribuente applica il regime forfettario dal 2015 e possiede una partecipazione maggioritaria in una Srl non trasparente con attività riconducibile alla propria, perde la possibilità di accedere al regime forfettario 2019 in quanto la presenza di tale causa inibente impedisce l'accesso al nuovo regime forfettario.

Superamento del limite di 65.000 euro. Un ultimo importante chiarimento sul tema riguarda **l'uscita per superamento della soglia**. In particolare è stato chiesto se c'è l'ipotesi di uscita dal regime agevolato nel caso in cui in corso d'anno il contribuente superi il limite di 65.000 euro previsto dalla norma. Di conseguenza, un contribuente che dovesse conseguire ricavi o compensi al di sopra del limite sconterà ugualmente la tassazione con imposta sostitutiva al 15% e beneficerà di esoneri e semplificazioni amministrative o contabili previste? Nel rispondere Agenzia delle Entrate ha chiarito che la Legge di bilancio 2019 prevede che **il regime forfettario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno il requisito del limite di ricavi**, perciò, nel caso in esame, la fuoriuscita dal regime si verificherà dall'anno successivo a quello di superamento della soglia.



SCADENZA DEL 28 FEBBRAIO: ESTEROMETRO E NON SOLO

Con il termine "**Esterometro**" s'intende la **nuova comunicazione mensile delle fatture emesse e ricevute verso/da soggetti non residenti**, compreso lo Stato del Vaticano e la Repubblica di San Marino.

In generale, nei confronti dei **soggetti esteri comunitari o extra comunitari non vi è l'obbligo di emettere la fattura elettronica**, tuttavia **l'emissione anche facoltativa, fa venir meno per tali operazioni l'obbligo dell'esterometro**.

Tale posizione delle Entrate è stata ribadita anche nel videoforum del 15 gennaio 2019. In particolare l'Agenzia ha chiarito che la trasmissione della fattura elettronica con il codice destinatario XXXXXXXX consente di evitare l'invio per (segue a pag.4)

(segue da pag.3) quella fattura della comunicazione esterometro ma non dei modelli INTRA. Sono esclusi dall'esterometro i soggetti esteri identificati ai fini IVA in Italia ex art. 35-ter del DPR 633/72 o che abbiano nominato un rappresentante fiscale, i soggetti forfettari o minimi. Interessante il fatto che sono escluse dalla comunicazione esterometro tutte le operazioni documentate da bolletta doganale, incluse importazioni ed esportazioni di beni.

Si riepilogano di seguito le operazioni da includere della comunicazione "esterometro":

- fatture emesse verso soggetti comunitari non stabiliti anche se identificati ai fini IVA in Italia, per i quali non è stata emessa fattura elettronica tramite SdI;
- fatture ricevute da soggetti comunitari non stabiliti;
- fatture emesse per servizi generici verso soggetti extracomunitari per cui non è stata emessa la fattura elettronica e per le quali non c'è una bolletta doganale;
- autofatture per servizi ricevuti da soggetti extracomunitari;
- autofatture per acquisti di beni provenienti da magazzini italiani di fornitori extraUe.

Modelli INTRA. Si ribadisce, che l'entrata in vigore di questa nuova comunicazione **non ha sostituito** la comunicazione INTRA per le operazioni comunitarie, che continua ad esistere senza aver subito modifiche.

Le operazioni intracomunitarie, devono essere comunicate all'Agenzia delle Dogane, tramite i modelli INTRASTAT, nati con fini di controllo e statistici. Tale comunicazione **non ha subito modifiche in seguito all'introduzione dell'obbligo generalizzato della fattura elettronica a partire dal 1° gennaio 2019.**

Pertanto, in linea generale, i **modelli Intra** devono essere presentati dai soggetti passivi IVA per le operazioni:

1. effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA stabiliti in un altro Stato appartenente all'Unione Europea
2. acquisite presso soggetti passivi IVA stabiliti in un altro Stato UE.

I modelli vanno presentati in via **telematica** e **la periodicità varia in base al superamento di determinate soglie. I modelli vanno presentati con cadenza mensile**, entro il 25 del mese successivo al mese di riferimento, da parte dei soggetti che superano i limiti. Pertanto, ad esempio:

- il 25 febbraio: devono presentare il modello INTRA di gennaio, coloro che superano i limiti;
- il 25 aprile: devono presentare il modello INTRA del trimestre gennaio-marzo coloro che non superano tali limiti.

Da quanto esposto, **il 28 febbraio 2019 è la scadenza fissata per:**

- **l'esterometro relativo alle fatture riferite al mese di gennaio 2019,**
- **lo spesometro riferito alla comunicazione delle fatture emesse e ricevute nel secondo semestre 2018,**
- **la Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva riferite al quarto trimestre**

Fatturazione **Elettronica**



CONSULTAZIONE FE PER I CONSUMATORI FINALI

Il 22 gennaio 2019 è stata pubblicata **dall'Agenzia delle entrate la FAQ 55** con alcuni chiarimenti in merito alla fatturazione elettronica per i consumatori finali, che continua a procurare preoccupazioni agli operatori. (segue a pag. 5)

(segue da pag. 4) In particolare con due domande è stato chiesto all'Agenzia delle Entrate:

- se un privato cittadino senza partita IVA vuole e chiede la fattura all' esercente o al professionista che vende un prodotto o offre un servizio, è costretto a fornire un indirizzo PEC?
- se il privato cittadino ha le credenziali Fisconline può accedere alla consultazione delle fatture elettroniche che i fornitori hanno emesso nei suoi confronti? In che modo?

Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che se **il consumatore finale** chiede la fattura non è obbligato a riceverla elettronicamente e, quindi, **non è obbligato ad avere e a fornire un indirizzo PEC** all' esercente o al professionista da cui acquista il bene o il servizio. Quando il consumatore finale chiede la fattura, l' esercente o il professionista è obbligato

1. ad emetterla elettronicamente verso il Sistema di Interscambio
2. a fornirne copia su carta (o, ad esempio, pdf per email) al cliente: quest'ultima è perfettamente valida e **non c'è alcun obbligo ad acquisire e gestire la fattura elettronica da parte del cliente.**

Per quanto riguarda la seconda domanda, **a partire dal secondo semestre di quest'anno**, come previsto dall'ultima legge di Bilancio (L. 145/2018), l'Agenzia delle Entrate offrirà un **servizio di consultazione delle fatture elettroniche anche ai consumatori finali persone fisiche**; con tale servizio il consumatore finale potrà consultare le fatture che i fornitori avranno inviato all'Agenzia **sin dal 1° gennaio scorso.**

Queste regole sono state stabilite per garantire il rispetto delle disposizioni sulla tutela dei dati personali.

Pertanto, al momento per il primo semestre, il servizio online di consultazione delle fatture elettroniche per i consumatori finali persone fisiche non è attivo.



TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

Con la **risposta 9 del 22 gennaio 2019** l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla trasmissione dei corrispettivi. In particolare, la legge di bilancio 2018, ha espressamente previsto che, per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione, l'opzione per la trasmissione telematica dell'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, già esercitata entro il 31 dicembre 2016, resta valida fino al 31 dicembre 2018 (articolo 1, comma 909, lettera f, legge n.205/2017).

Dal 1° gennaio 2019, le cessioni di beni in locali aperti al pubblico effettuate da soggetti della grande distribuzione devono essere certificate:

- **fatta salva la richiesta di fattura** (elettronica), comunque obbligatoria nei confronti dei soggetti passivi d'imposta, **mediante il rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale;**
- **tramite memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.**

Secondo quanto previsto dal Dlgs n.127/2015 (articolo 2), **per il 2019**, questa modalità di certificazione:

- **è volontaria**, previo esercizio della relativa **opzione entro il 31 dicembre 2018;**
(segue a pag.6)

(segue da pag.5)

- **è obbligatoria, dal 1° luglio 2019**, per i soggetti con un volume d'affari superiore a 400.000 euro e, poi, **dal 1° gennaio 2020, per tutti** coloro che effettuano le operazioni di commercio al minuto e attività assimilate;
- **è obbligatoria, per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici.**

L'articolo 2 del Dlgs. n. 127/2015 ha stabilito che **memorizzazione e trasmissione avvengano mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati.**

Il Direttore dell'Agenzia delle entrate ha emanato il provvedimento prot. n. 182017 del 28 ottobre 2016, dove si è chiarito, tra l'altro, che:

- “*Registratori Telematici*“ sono costituiti da componenti hardware e software atti a registrare, memorizzare in memorie permanenti e inalterabili, elaborare, sigillare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati fiscali introdotti attraverso dispositivi di input;
- I soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione memorizzano i dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente mediante l'uso del Registratore Telematico. La trasmissione telematica dei dati è effettuata esclusivamente mediante l'uso del Registratore Telematico che, al momento della chiusura giornaliera, genera un file XML, lo sigilla elettronicamente e lo trasmette telematicamente al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate.
- L'autenticità, la inalterabilità e la riservatezza nella trasmissione delle informazioni, è garantita dal sigillo elettronico avanzato apposto al file inviato al sistema dell'Agenzia delle entrate e dalla connessione protetta verso tale sistema in modalità web service su canale cifrato TLS.

Le relative specifiche tecniche hanno poi precisato che per gli esercenti che operano con un numero non inferiore a tre punti cassa per singolo punto vendita e che rispettano i requisiti di seguito elencati, la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri dei singoli punti cassa possono essere effettuate mediante un unico “punto di raccolta.

Il “*punto di raccolta*“ è costituito da un Registratore Telematico collegato ai singoli punti cassa definito Server di consolidamento-Registratore Telematico.

Il quadro tecnico-normativo ha come necessario corollario che **ciascun punto vendita deve disporre di un proprio Server-RT**, il quale può, nel caso, essere collocato, insieme a quelli degli altri punti vendita aziendali, presso un unico, idoneo locale centralizzato, nel quale assicurare più elevati livelli di sicurezza fisica e logica.

Anche in questo caso, tuttavia, agli utenti autorizzati va garantita la possibilità, presso ciascun punto vendita, di accedere a tutte le funzioni disponibili sul relativo ServerRT, al fine di consentire le attività di gestione e controllo presso il punto vendita stesso.

Restano al momento **escluse soluzioni diverse ivi compresa l'ipotesi di un ServerRT unico e centralizzato per azienda, a maggior ragione ove collocato fuori dal territorio nazionale.**

Restano parimenti escluse soluzioni in cui i dati relativi ai corrispettivi **non vengano inviati con la cadenza quotidiana legislativamente prevista**, seppur salvati in forme che ne garantiscano l'immodificabilità. L'invio di tali dati, infatti, costituisce autonomo obbligo, la cui violazione comporta sanzioni.

Infine, l'Agenzia sottolinea che quanto detto vale anche in materia di **invio dei dati nel caso di distributori automatici** (“*vending machine*”, nel cui novero vanno compresi anche gli apparecchi che, perfezionata la cessione del bene con il relativo passaggio di proprietà e pagamento del corrispettivo, ne garantiscono la contestuale consegna in altro modo), la cui omissione è parimenti sanzionata (art. 2, comma 6, Dlgs 127/2015).



MODELLI DICHIARATIVI 2019

Sono stati pubblicati nella giornata di ieri 30 gennaio 2019 i **modelli per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, degli enti non commerciali, delle società di persone e capitali** con le relative istruzioni, da utilizzare nella prossima stagione dichiarativa, per il periodo d'imposta 2018. *(segue a pag.7)*

Sono **molte le novità** contenute nei singoli modelli, di seguito le principali enunciate nel comunicato stampa di Agenzia delle Entrate:

- **il passaggio dagli Studi di settore e Parametri ai nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale.**
- Entra nei modelli Redditi PF (Quadro RP, sezione III-A) e SP (Quadro RN, RN17, casella 9), **la detrazione del 36% prevista per le spese sostenute per interventi di «sistemazione a verde»** di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi e di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
- Sempre in tema di detrazioni, nei nuovi modelli Redditi sono state “corrette”, perché ridotte, diverse percentuali. Si tratta di alcune spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, che diminuiscono dal 65 al 50% (interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A).
- Da quest'anno è possibile indicare nei modelli Redditi **l'ammontare delle erogazioni liberali in denaro o in natura erogate a favore delle Onlus**, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, per le quali è riconosciuta alle società ed enti una deduzione dall'IRES. Inoltre, è stata prevista anche la possibilità di indicare le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore dei medesimi soggetti, per le quali è riconosciuta una detrazione ai fini IRPEF.
- I quadri di determinazione del reddito d'impresa dei modelli PF, ENC e SP sono stati aggiornati per tenere conto delle **modifiche apportate alla disciplina sul riporto delle perdite** derivanti da attività esercitate in regime di impresa di cui all'art. 8 del TUIR. In particolare, dal 2018 le perdite d'impresa, sia in contabilità ordinaria che in contabilità semplificata, sono riportabili nei periodi d'imposta successivi senza limiti di tempo e utilizzabili in misura limitata (le perdite maturate nei primi tre anni di attività sono, invece, utilizzabili per l'intero importo).
- Nei modelli Redditi 2019 sono state inserite le nuove sezioni XXIII-A XXIII-B e XXIII-C nel quadro RQ per i soggetti che si sono avvalsi della facoltà di **rivalutare i beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e per l'affrancamento ai fini fiscali dei maggiori valori** che risultano iscritti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, nonché per i soggetti che abbiano proceduto alla rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, i quali possono affrancare il saldo di rivalutazione risultante.
- Nei modelli Redditi, ma anche nel modello Irap **indicazione degli aiuti di Stato**. Tutti accolgono le nuove regole di registrazione. In particolare, per consentire all'Agenzia delle entrate la registrazione degli aiuti di Stato nel registro nazionale (Rna) tenuto dal ministero dello Sviluppo economico, è stato inserito un nuovo prospetto nel quadro RS (modelli Redditi) e nel quadro IS (modello Irap) per l'indicazione, da parte dei contribuenti che fruiscono in dichiarazione di tali aiuti, di alcune informazioni da trasmettere all'Rna.



INDICI ISA 2019

Approvati con **provvedimento 30 gennaio 2019** e, quindi, da oggi online sul sito dell'Agenzia delle entrate, i modelli per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per il periodo d'imposta 2018. Dovranno essere compilati dai contribuenti che nel 2018 hanno esercitato in via prevalente una delle attività soggette agli indici e **confluiranno nella dichiarazione Redditi 2019. Gli indici di affidabilità fiscale, che subentrano agli studi di settore e ai parametri, riguardano varie attività economiche** relative ai comparti:

- agricoltura,
- manifattura,
- commercio,
- servizi e professioni.

In particolare, sono stati pubblicati, insieme alle istruzioni, i **175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti** ai fini dell'applicazione dei nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale, che **sono parte integrante della dichiarazione da presentare con i modelli Redditi**. I modelli dovranno essere trasmessi in via telematica insieme alla dichiarazione dei redditi, direttamente, via Entratel o Fisconline, oppure tramite un intermediario incaricato, secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con uno specifico provvedimento.

Gli Isa sono il nuovo strumento di *compliance* finalizzato, nell'ambito del percorso di rinnovamento dei rapporti tra cittadini e amministrazione finanziaria, a favorire l'emersione spontanea di basi imponibili, a stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e a rafforzare la collaborazione tra i contribuenti e la Pubblica amministrazione.

Gli Isa rappresentano la sintesi di indicatori elementari volti a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili. Il contribuente, tramite l'applicazione degli Isa, può verificare in fase dichiarativa, il proprio grado di affidabilità fiscale in base al posizionamento su una scala da 1 a 10, dove quest'ultimo valore rappresenta il massimo punteggio di affidabilità.

Ai diversi livelli di affidabilità sono collegati alcuni rilevanti benefici:

1. esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50mila euro annui, relativamente all'imposta sul valore aggiunto, e per un importo non superiore a 20mila euro annui, relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive
2. esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50mila euro annui
3. non applicazione della disciplina delle società non operative, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-*decies* dell'articolo 2 del Dl 138/2011
4. esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (articoli 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, Dpr 600/1973, e 54, secondo comma, secondo periodo, Dpr 633/1972)
5. anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento del "comparto" delle imposte dirette e per l'Iva
6. esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo (articolo 38, Dpr 600/1973), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato.

Per applicare gli Isa, si deve presentare il modello dati corrispondente all'attività esercitata in modo prevalente. Il modello si presenta in allegato a Redditi. (*segue a pag.9*)

(segue da pag.8) Dal periodo d'imposta 2018, gli imprenditori e gli esercenti arti e professioni interessati da attività per le quali risultano approvati gli Isa sono tenuti alla presentazione del relativo modello (vedi tabella allegata alle istruzioni parte generale agli Isa).

Tale modello, che è parte integrante di Redditi 2019, è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione e dell'aggiornamento degli Isa stessi.

Non devono presentarlo i contribuenti per i quali ricorre una o più delle "cause di esclusione" previste e cioè i contribuenti:

- che hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta o che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell'attività;
- che dichiarano ricavi o compensi superiori a 5.164.569 euro; che si avvalgono del regime forfetario agevolato o di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità o che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- che esercitano due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo Isa, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'Isa relativo all'attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico Isa, superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;
- che hanno categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l'Isa e, quindi, prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel modello approvato per l'attività esercitata;
- che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, le attività di "Trasporto con taxi" - codice attività 49.32.10 e di "Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente" - codice attività 49.32.20, di cui all'Isa AG72U.

Sono, inoltre, esclusi dagli Isa gli enti del Terzo settore non commerciali, che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa (articolo 80, Dlgs 117/2017); le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, che applicano il regime forfetario (articolo 86, stesso Dlgs); le imprese sociali (Dlgs 112/2017); le società cooperative, le società consortili e i consorzi, che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori, che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi e, infine, le corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all'Isa AG77U.

Nelle *Istruzioni parte generale* sono fornite indicazioni valide per tutti, utili a definire la natura di questo nuovo istituto, il perimetro soggettivo e le modalità applicative.

Particolarmente pratica per gli utenti, la tabella allegata a tale documento, contenente l'indicazione di tutte le attività (individuate per codice Ateco) e il corrispondente Isa approvato.

Le *Istruzioni Quadro A* contengono le indicazioni, valide per tutti gli Isa relativi ad attività d'impresa, per la compilazione del "*Quadro A – Personale*" presente nei modelli.

Nello stesso documento anche le istruzioni per gli Isa relativi ad attività dei professionisti.

Con le *Istruzioni Quadro F* e *Quadro G*, sono fornite le indicazioni necessarie a inserire le informazioni di natura contabile relative rispettivamente alle attività di impresa e lavoro autonomo.

Infine, sono presenti i 175 modelli e le relative istruzioni afferenti gli Isa approvati, riconducibili alle seguenti cinque macro categorie:

- comparto agricolo (Isa individuati dalle lettere AA);
- attività delle manifatture (Isa individuati dalle lettere AD);
- comparto economico dei servizi (Isa individuati dalle lettere AG);
- attività dei professionisti (Isa individuati dalle lettere AK);
- area del commercio (Isa individuati dalle lettere AM).

Tutta la documentazione approvata è gratuitamente scaricabile dal sito dell'Agenzia delle entrate.

MODELLO IVA 2019

Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15 gennaio scorso, è stato approvato il modello per la dichiarazione Iva 2019, che potrà essere presentato a partire dal prossimo **1° febbraio** ed entro il **30 aprile 2019**.

Il modello deve essere utilizzato per presentare la dichiarazione **Iva** relativa all'anno d'imposta **2018**, e tra le novità, si segnalano le modifiche ai campi della dichiarazione finalizzati ad accogliere i dati che dovranno indicare i contribuenti che, a partire da quest'anno, parteciperanno ad un gruppo Iva.

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale, Iva tutti i titolari di partita Iva che esercitano attività d'impresa, attività artistiche o professionali.

La dichiarazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica all'Agenzia delle Entrate, e può essere trasmessa:

- direttamente dal dichiarante;
- tramite un intermediario abilitato;
- tramite altri soggetti incaricati (*per le Amministrazioni dello Stato*);
- tramite società appartenenti al gruppo.

adeguamento al gruppo Iva

La principale novità di quest'anno, fa capo sicuramente al gruppo Iva, i soggetti che hanno optato per questo nuovo istituto, dovranno barrare la casella 1 nel **rigo VA16** per comunicare che si tratta dell'ultima dichiarazione Iva.

Il gruppo Iva è un istituto che permette di non far rilevare ai fini Iva le cessioni di beni e le prestazioni di servizi **infragruppo**, il gruppo diventa un unico soggetto passivo, mentre i soggetti ad esso partecipanti perdono la loro soggettività passiva ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Ne consegue che, mentre le operazioni interne al gruppo non sono soggette a Iva, le operazioni con soggetti esterni, si considerano poste in essere dal gruppo.

Le norme in materia di gruppo Iva si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018, secondo quanto previsto dalla Legge 232/2016.

Per esercitare l'opzione al gruppo Iva bisogna presentare una dichiarazione, e considerato che il 2018 è stato il primo anno in cui era possibile presentare la dichiarazione, l'operatività del gruppo Iva decorre in sostanza dal 2019.

Nel modello Iva 2019, oltre a barrare la casella 1 nel nuovo rigo VA16 per comunicare che quella relativa al 2018 è l'ultima dichiarazione che precede l'ingresso nel gruppo Iva, si dovrà indicare nel campo 2 del rigo VX2 la parte dell'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione, pari all'ammontare dei versamenti Iva effettuati con riferimento al 2018, che deve essere trasferita al gruppo Iva dal 1° gennaio 2019.

prospetto Iva 26/PR

Vi sono novità anche nel prospetto IVA 26/PR, nel quale vengono inseriti il campo 2 nel rigo VY2 dove poter indicare la parte dell'eccedenza detraibile risultante dal prospetto, pari all'ammontare dei versamenti Iva effettuati con riferimento al 2018, che deve essere trasferita dalla controllante al gruppo IVA dal 1° gennaio 2019 e il campo 3 (*Gruppo Iva art.70-bis*) nel rigo VY4, che deve essere barrata dalla controllante, partecipante a partire dal 1° gennaio 2019 a un gruppo Iva, la quale intende chiedere a rimborso la parte dell'eccedenza detraibile risultante dal presente prospetto, per la quota che non deve essere trasferita al gruppo medesimo.

regime forfettario

Il modello di dichiarazione Iva 2019 sarà l'ultimo utilizzato per quei (*segue a pag.10*)

(segue da pag.9) contribuenti che adottano il regime forfettario a decorrere dal 1° gennaio 2019. Tali soggetti in particolare dovranno barrare la casella 1 nel rigo VA 14 relativo alle informazioni dell'attività per comunicare che si tratta dell'**ultima dichiarazione** annuale precedente all'applicazione del regime. L'eventuale imposta dovuta **per effetto della rettifica della detrazione** di cui all'art. 1, comma 61, della legge n.190/2014, deve essere compresa nel rigo VF70 riservato alle rettifiche della detrazione disciplinate dall'art. 19-bis2.

Un'altra novità è l'inserimento della casella 3 nel rigo VO34. Questa deve essere barrata dai contribuenti che, avendo optato nel corso del 2015 per l'applicazione del regime fiscale di vantaggio (ex "minimi") revocano la scelta effettuata e accedono, dal 2018, al regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014.

Come previsto dalla Legge n.190/2014, questi contribuenti possono continuare ad applicare l'aliquota del 5% fino a compimento del quinquennio agevolato.

Quadro VG

Il quadro **VG** è riservato agli enti o società commerciali controllanti che intendono avvalersi, a partire dal 2019, della particolare procedura di compensazione dell'Iva prevista dal decreto ministeriale 13 dicembre 1979, come modificato dal decreto ministeriale 13 febbraio 2017, relativamente ad una o più società commerciali considerate "controllate" ai sensi della disciplina in esame.

Tra le novità segnaliamo che nella sezione 1 del quadro, nei righe da VG2 a VG4, è stata introdotta la casella 7 "**Soggetto estero**", e anche nella sezione 2 è stata introdotta la casella 6 "**Soggetto estero**".

Queste nuove caselle devono essere barrate nel caso in cui il soggetto non residente che detiene il controllo, **sia privo di una posizione Iva** nel territorio dello Stato.

Quadro VL

Relativamente al quadro VL ed in particolare al **rigo VL 30**, si segnala che nel campo 3 del suddetto rigo, vanno indicati il totale dei versamenti periodici, compresi l'acconto Iva e gli interessi trimestrali, nonché l'imposta versata a seguito di ravvedimento di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 472/1997, relativi al 2018.

Nel campo deve essere compreso anche l'ammontare dell'Iva periodica, relativa al 2018, versata a seguito del ricevimento delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato, ai sensi dell'art. 54-bis, riguardanti le comunicazioni delle liquidazioni periodiche di cui all'art. 21-bis del D.L. n. 78/2010.

In particolare, occorre indicare la quota d'imposta dei versamenti effettuati con codice tributo 9001 (*al netto di sanzioni e interessi*) e anno di riferimento 2018, fino alla data di presentazione della dichiarazione, e comunque non oltre il termine ordinario previsto per la presentazione della stessa.



STRETTA SU AUTO IMMATRICOLATE ALL'ESTERO

In sede di conversione in legge del D.L. 113/2018 (cd. Decreto Dignità) all'articolo 29-bis contiene modifiche al codice della strada, in materia di circolazione di veicoli immatricolati all'estero .

In particolare è stato previsto che salvo quanto disposto dal comma 1-ter dell'articolo 93 del Codice della Strada (D. Lgs 285/92) è **vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre 60 giorni, circolare con un veicolo immatricolato all'estero**. Attenzione va prestata al fatto che in caso di violazione delle disposizioni è previsto:

- **la sanzione amministrativa** del pagamento di una somma da euro 712 a euro 2.848,

(segue a pag.12)

(segue da pag.11)

- **il sequestro del mezzo.** Nel merito la legge dispone che “*l'organo accertatore trasmette il documento di circolazione all'ufficio motorizzazione civile competente per territorio, ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio*”,
- **la confisca amministrativa del mezzo** qualora, entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato in Italia o non sia richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine.

Per poter girare nel territorio dello Stato, nelle ipotesi

- **di veicolo concesso in leasing** o in locazione senza conducente da parte di un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva,
- **di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia** e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice doganale comunitario, **a bordo del veicolo deve essere custodito un documento**, sottoscritto dall'intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. In mancanza di tale documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente. Attenzione però: **per i veicoli in leasing o concessi in comodato** di cui sopra, in caso di violazione si applica **la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000**. Nel verbale di contestazione è imposto l'obbligo di esibizione del documento sottoscritto dall'intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo entro il termine di 30 giorni.
- **fermo amministrativo** ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui sopra, comunque, decorsi 60 giorni dall'accertamento della violazione.



AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018-2019: PROROGA

L'INAIL, con la **circolare n.1 del'11 gennaio 2019** comunica il **rinvio al 16 maggio 2019** del termine per il pagamento dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali relativi all'autoliquidazione 2018-2019.

A disporre il **rinvio** del termine per il pagamento dei **premi in autoliquidazione 2018-2019** è stata la Legge di Bilancio, nel capitolo di “*misure legate alla riduzione del costo del lavoro*” che passerà per la **revisione delle tariffe** per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Resta tuttavia **confermata la scadenza del 16 febbraio** per l'autoliquidazione INAIL **di alcuni specifici casi**.

La **proroga** è stata disposta al fine di consentire all'Istituto l'applicazione delle nuove tariffe dei premi oggetto di revisione. **Oggetto di rinvio sono** le seguenti scadenze:

- il **termine del 31 dicembre 2018** entro cui l'INAIL rende disponibili al datore di lavoro gli elementi necessari per il **calcolo del premio assicurativo** è stato differito al **31 marzo 2019**;
- il termine del **16 febbraio 2019** entro cui inviare la **comunicazione** motivata di **riduzione delle retribuzioni presunte** è stato differito al **16 maggio 2019**;

(segue a pag.13)

(segue da pag.12)

- il termine del **16 febbraio 2019** previsto per il versamento tramite F24 e F24EP dei **premi ordinari e dei premi speciali** unitari artigiani, dei premi relativi al settore navigazione, per il pagamento in unica soluzione e per il pagamento della prima rata in caso di rateazione ai sensi delle leggi n.449/1997 e n.144/1999 è stato differito al **16 maggio 2019**;
- il termine del **28 febbraio 2019** per la presentazione telematica delle **dichiarazioni delle retribuzioni** è stato differito al **16 maggio 2019**.

In caso di **pagamento del premio in 4 rate**, i termini di scadenza della prima e della seconda rata per il 2019 **sono unificati al 16 maggio 2019**.

Il rinvio dell'autoliquidazione comporta anche il differimento dei termini per il pagamento dei contributi associativi il cui primo acconto è effettuato nel mese di luglio 2019.

La proroga dei termini di cui sopra riguarda la Tariffa ordinaria dipendenti (tod) delle gestioni Industria, Artigianato, Terziario ed Altre Attività, nonché la Tariffa dei premi speciali unitari artigiani e la Tariffa dei premi del settore navigazione.

La proroga dell'autoliquidazione **non riguarda tutti i soggetti** tenuti al versamento dei premi INAIL.

Così come comunicato dall'Istituto, restano **confermati i termini di scadenza** per il pagamento e per gli adempimenti relativi ai premi speciali anticipati per il 2019 relativi: alle polizze scuole, apparecchi RX, sostanze radioattive, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori.

Detti premi, per il 2019, in attesa della loro revisione continueranno ad usufruire della riduzione prevista dalla legge 147/2013 che per l'anno in corso è pari al 15,24%.

Anche per le società di somministrazione è confermato il termine di scadenza del 18 febbraio 2019 in relazione ai premi del 4° trimestre 2018; le nuove tariffe, invece, si applicano dal 1° gennaio 2019.

Resta esclusa per il settore edile, la riduzione dei premi assicurativi mentre si applica la riduzione alla regolazione 2018 nella misura dell'11,50%.

La circolare, inoltre, disciplina il pagamento dei premi nel caso di cessazione dell'attività nel periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di scadenza dell'autoliquidazione.



PENSIONE DI CITTADINANZA E ASSEGNO SOCIALE

L'assegno sociale è una prestazione economica, erogata su domanda, ai cittadini italiani e stranieri residenti in Italia, di età minima 67 anni (quella prevista per la pensione di vecchiaia) e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge. Dal 1° gennaio 1996, l'assegno sociale ha sostituito la pensione sociale ma questa viene ancora erogata a chi aveva maturato il diritto prima di tale data. Gli importi sono adeguati annualmente all'inflazione per il 2019:

- la pensione sociale passa da 373,33 euro a 377,44 euro (4.906,72 euro annui),
- l'assegno sociale (in vigore dal 1996) passa da 453 a 457,99 euro mensili (5.953,87 euro l'anno).

L'importo dell'assegno, come stabilito con la **circolare INPS n.122/2018**, è pari a **458,00 euro per 13 mensilità**. L'assegno non è soggetto alle trattenute IRPEF.

Per il 2019 **il limite di reddito è pari a 5.954,00 euro annui e a 11.908,00 euro, se il soggetto è coniugato**. Hanno diritto all'assegno in misura intera i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito e i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al totale annuo dell'assegno.

Hanno diritto all'assegno **in misura ridotta i soggetti non coniugati** che hanno un reddito inferiore all'importo annuo dell'assegno e i soggetti coniugati che hanno (segue a pag.14)

(segue da pag.13) un reddito familiare compreso tra l'ammontare annuo dell'assegno e il doppio dell'importo annuo dell'assegno.

L'assegno sociale è provvisorio e il **possesso dei requisiti** di reddito e di effettiva residenza viene **verificato ogni anno**.

Non è reversibile ai familiari superstiti ed è inesportabile, quindi non può essere erogato all'estero. In caso di soggiorno all'estero del titolare che duri più di 30 giorni, l'assegno verrà sospeso. Dopo un anno dalla sospensione, la prestazione viene revocata.

Assegno sociale e Pensione di cittadinanza, come funziona?

A partire da aprile 2019, a seguito dell'approvazione del **decreto legge 4-2019**, dovrebbe andare a regime la nuova misura del Reddito di cittadinanza volta ad assicurare un reddito minimo a tutti coloro che non lo hanno **e per i più anziani (dai 67 anni) questo ulteriore sostegno economico prende il nome di Pensione di Cittadinanza**, integrando con precisi limiti, l'assegno sociale.

Il Reddito di cittadinanza, che sarà in vigore da aprile 2019, viene declinato in maniera particolare per i cittadini over 67 anni di età e viene definito Pensione di Cittadinanza. Sono valide le stesse regole del reddito di cittadinanza tra cui la soglia ISEE e importo minimo e massimo erogabile ed esenzione ma è leggermente più alto l'importo dell'importo di reddito annuo ammesso. Le principali caratteristiche e requisiti della pensione di cittadinanza:

- importo massimo 780 euro per il nucleo familiare con 1 componente. Sono compresi 280 euro a titolo di contributo per chi è in affitto oppure 150 per chi ha un mutuo prima casa attivo). Non può essere inferiore a 480 euro.
- durata massima 36 mesi, con verifica dopo 18 mesi ma senza la sospensione prevista;
- soglia di reddito per il diritto fissata a **9.360 euro di ISEE**, con patrimonio immobiliare inferiore a 30.000 euro, e **patrimonio mobiliare sotto i 6.000 euro** (per una famiglia con 1 componente, si aggiungono 2.000 euro per ogni componente ulteriore fino a un massimo di 10.000 euro. Il massimale si incrementa di 1.000 euro per ogni figlio oltre il 2° e di 5.000 per ogni componente con disabilità);
- valore del reddito familiare massimo: 7.560 euro annui da moltiplicare (per componenti oltre il 1°) dello 0,4 per i maggiorenni e 0,2 per minorenni fino a un massimo di 2,1. Eventuali componenti della famiglia in stato detentivo non vengono considerati. **Il nucleo familiare deve essere formato unicamente da soggetti sopra i 67 anni.**
- nessun componente familiare può essere intestatario di autoveicoli immatricolati da meno di 6 mesi superiori a 1600cc o moto oltre i 250cc., né di imbarcazioni da diporto.
- Il reddito di cittadinanza è compatibile con la NASPI e con altri strumenti di sostegno al reddito, come l'assegno sociale e il Bonus bebé.

Non hanno diritto al Reddito di cittadinanza i nuclei in cui un componente sia disoccupato per dimissioni volontarie nei 12 mesi precedenti (salvo dimissioni per giusta causa). Ai beneficiari di Pensione di cittadinanza possono essere estese le tariffe elettriche e gas agevolate. E' fatto divieto di utilizzare le risorse per il gioco d'azzardo.

In caso di percezione dell'Assegno sociale, l'importo della pensione di cittadinanza sarà adeguato fino al raggiungimento del minimo di 780 euro mensili.

Il decreto legge all'art. 2 comma 6 prevede che "*ai soli fini del RDC il reddito familiare è determinato al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE*" ma non specifica le modalità di calcolo degli assegni e dei requisiti, che per la pensione di cittadinanza sono più stringenti.

Ad esempio **per l'assegno sociale non è stabilita una soglia minima di ISEE mentre per la Pensione di cittadinanza si dovrà presentare.**

Ciò significa che solo nel caso in cui il reddito familiare sia inferiore a 9.360 euro annui e non si posseggano immobili di valore superiore a 30.000 euro (al di fuori della casa di abitazione) si avrà diritto all'integrazione. (segue a pag.15)

(segue da pag.14) Nel caso ad esempio di una coppia di anziani che percepisce una pensione minima e un assegno più alto, non si avrà diritto all'integrazione perché si supererà certamente la soglia prevista. Inoltre, anche per le pensioni dovrà essere scomputato dall'assegno l'affitto figurativo nel caso in cui l'anziano abbia una casa di proprietà. Di fatto chi ha una casa di proprietà difficilmente andrà a ricevere una integrazione.

Per avere maggiori certezze è necessario attendere, quindi, l'emanazione di specifici decreti ministeriali e della circolare di istruzioni operative dell'INPS.

Può essere utile, comunque, predisporre da subito una DSU aggiornata per ottenere l'ISEE che sarà da presentare in allegato alla domanda di Pensione di cittadinanza.

La pubblicazione del modello di domanda da parte dell'INPS è prevista entro la fine del mese di febbraio 2019.



Scadenziario di FEBBRAIO

15 febbraio

Fatturazione differita: termine ultimo per l'emissione e registrazione delle fatture differite relative alla cessione di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto emesso nel mese di gennaio.

18 febbraio

Iva Mensile: scade oggi il versamento dell'Iva relativa al mese di gennaio per i contribuenti con contabilità Iva mensile al netto dell'acconto versato.

Pagamento dell'Accisa: versamento dell'accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi al consumo nel mese di gennaio.

Contributi Inps pescatori autonomi: scade il termine di versamento dei contributi dovuti mensilmente da parte dei pescatori autonomi.

Irpef sostituti d'imposta: versamento delle ritenute sulle retribuzioni corrisposte nel mese di gennaio sui redditi da lavoro dipendente, lavoro autonomo, provvigioni, collaborazioni occasionali e coordinate e continuative.

Contributi Inps gestione separata: termine di versamento del contributo del 24% o 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a gennaio a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

Del versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a dicembre agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 24% o 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 34,23% per alcuni soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA.

Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento delle ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente operate dai condomini sui corrispettivi nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa o attività commerciali non abituali se di importo pari o superiore a € 500.

Contributi Inps su collaborazioni e retribuzioni: termine di versamento dei contributi relativi al mese precedente.

Contributi IVS Artigiani e Commercianti: versamento della 4° rata trimestrale relativa all'anno 2018 dei contributi Inps dovuti sul minimale.

Autoliquidazione Inail: versamento in un'unica soluzione o come 1° rata del premio Inail dovuto dai datori di lavoro, relativo al saldo 2018 ed all'acconto 2019, risultante da autoliquidazione. **(Rinviata al 16 maggio 2019).**

Contributi Inps pescatori autonomi: scade il termine di versamento dei contributi dovuti mensilmente da parte dei pescatori autonomi.

Affitti brevi: versamento delle ritenute (21%) operate a gennaio sull'ammontare dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di un immobile da locare.

19 febbraio

Comunicazione ENEA: termine per l'invio all'ENEA della comunicazione interventi di recupero edilizio che comportano risparmio energetico o utilizzo di fonti rinnovabili effettuati dall'1 gennaio al 21 novembre 2018.

25 febbraio

Datori di lavoro agricoli: versamento della rata mensile dei contributi ENPAIA dovuti per gli impiegati agricoli.

Enpaia Denuncia mensile: termine di presentazione da parte dei datori di lavoro della denuncia mensile per gli impiegati agricoli (DPA/01).

Operazioni Intra-cee (contribuenti mensili): presentazione degli elenchi intrastat delle cessioni e/o acquisti intracomunitari di beni e servizi effettuati nel mese precedente. Con il Provvedimento 25/9/2017 l'Agenzia delle Entrate ha soppresso i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi) e mantenuto quelli mensili ai soli fini statistici. I soggetti non obbligati all'invio mensile possono scegliere di inviare i modd. Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.

28 febbraio

Contratti di locazione: entro oggi dev'essere effettuato il versamento dell'imposta di registro sui contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/2/2019 (che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca").

Spese 730 Precompilato: termine per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate, ai fini della predisposizione del mod. 730 o REDDITI 2019 PF precompilato, dei dati relativi alle spese funebri 2018, spese 2018 per gli interventi 50% - 65% su parti comuni da parte degli amministratori di condominio, spese per la frequenza di asili-nido. Da quest'anno l'obbligo è stato esteso alle spese veterinarie inviate mediante il Sistema Tessera Sanitaria.

Comunicazioni Liquidazioni Periodiche Iva: termine per l'invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, utilizzando l'apposito modello approvato dall'Agenzia relative: ai mesi di ottobre-novembre-dicembre (soggetti mensili) e al quarto trimestre (soggetti trimestrali).

Spesometro 2018: termine per l'invio telematico della comunicazione dei dati delle fatture emesse /ricevute relative: al terzo e quarto trimestre 2018 e al secondo semestre 2018, per i contribuenti che hanno scelto la cadenza semestrale.

Esterometro (spesometro estero): termine per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa a gennaio dei dati fatture emesse o ricevute a o da soggetti UE o extraUE. L'obbligo non interessa le operazioni documentate da fattura elettronica o bolletta doganale.

Comunicazioni dati fatture emesse o ricevute 2018: termine per l'invio telematico da parte dei soggetti che hanno optato per l'invio dei dati delle fatture emesse o ricevute ex D.Lgs. n. 127/2015 come definito dall'Agenzia con il Provvedimento 27/3/2017, relative: al terzo e quarto trimestre 2018 e al secondo semestre 2018, per i contribuenti che hanno scelto la cadenza semestrale.

INPS regime agevolato contributivo forfetari: termine per l'invio telematico all'INPS, da parte dei contribuenti forfetari esercenti attività d'impresa, della comunicazione di voler usufruire del regime agevolato contributivo (base imponibile = reddito forfetario e riduzione contributiva del 35%). Entro la medesima data può essere comunicata la revoca del regime agevolata con effetto dal 1/1/2019.

INAIL denuncia retribuzioni: entro oggi dev'essere effettuata l'invio telematico all'INAIL della denuncia retributiva annuale.

Uniemens telematico: termine di presentazione in via telematica all'Inps dei dati relativi (EMENS) e contributivi (DM10) relativi alle retribuzioni dei dipendenti e dei collaboratori **scade oggi il termine per l'invio telematico del modello E-MENS relativo al mese di precedente.**

Certificazione Utili: termine per la consegna ai soci della certificazione delle somme corrisposte nel 2018 da parte di società di capitali (srl, spa, ecc.) a titolo di dividendo o utile. La certificazione è necessaria anche per i compensi corrisposti nel 2018 ad associati in partecipazione con apporto di capitale o misto.